SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Comunicato di rettifica dell'elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 184 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1999).

00A2363 e 00A2364

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso N. 1:

Banca di Roma, società per azioni, gruppo Cassa di Risparmio di Roma - Credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 2000.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 2000.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 2000.

Cassa di risparmio di Bolzano, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 2000.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2000, n. **49.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto, in particolare, gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del predetto decreto n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che dispongono in ordine all'opzione per il rapporto esclusivo per i dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede la possibilità di disposizioni correttive ai decreti legislativi attuativi della richiamata legge n. 419 del 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, reso il 20 gennaio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 15-*quater,* comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è fissato al 14 marzo 2000. Tale termine si applica, altresì, ai dirigenti titolari di incarico quinquennale conferito prima del 31 dicembre 1998. I predetti dirigenti, in caso di non opzione per il rapporto esclusivo, sono confermati nell'incarico fino al 30 giugno 2000.

2. I dirigenti di cui all'articolo 15-*quinquies,* comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7, e che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto esclusivo ovvero che non abbiano comunicato l'opzione al direttore generale, possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile 2000, la verifica dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Il direttore generale dispone la verifica entro il 30 giugno 2000, da concludere entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da un comitato composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente, e da due esperti esterni all'azienda, di cui uno nominato dalla regione e uno nominato dal consiglio di direzione dell'azienda. Nel caso di verifica positiva i dirigenti sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. Nel caso di verifica non positiva al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I dirigenti di cui al comma 2 del presente articolo che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell'incarico di direzione della struttura complessa, con rapporto esclusivo, per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A decorrere dal 1° maggio 2002 ai dirigenti di cui al presente comma è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-*quinquies,* comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in caso di opzione per il rapporto non esclusivo o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dellla Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concerne «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inivare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappesentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'art. 2.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delel disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonché sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

— Per il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 29, si veda in nota al titolo.

— Il testo degli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 15-*quater (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario).* — 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extracomunitaria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.

3. Entro novanta giornid alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.

4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.

5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitario con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

Art. 15-*quinquies (Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari).* — 1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in èquipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le èquipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali, devono essere

comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe, l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8-*quater*, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono proposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.

8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

— L'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), è il seguente:

«2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, princìpi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 15-*quater*, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 15-*quinquies*, comma 7, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mdificazioni, si veda in nota alle premesse.

00G0091

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 2000, n. **50.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto 21 luglio 1998, n. 297, recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dal regolamento delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Ritenuto che le attività demandate dal Corpo di polizia penitenziaria richiedono una particolare sana e robusta costituzione fisica nonché il possesso di requisiti psico-fisici necessariamente connessi al raggiungimento di un certo limite di età;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, prot. n. 222/99;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 83U6/4-15 del 21 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorso ad allievo agente

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

Art. 2.

Concorso ad allievo vice ispettore

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso per coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, sono già appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, con una anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni computato alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista da ciascun bando di concorso.

Art. 3.

Elevazioni del limite di età

1. Ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi non contemplate dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 2000

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 72

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria».

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativo e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)».

00G0094

DECRETO 1° febbraio 2000, n. **51.**

Regolamento recante integrazione al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 «Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ...»;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni concernenti la disciplina del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione del ricorso a procedure selettive preliminari;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi prot. n. 248/99 del 6 dicembre 1999;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 32/U del 14 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, è integrato con l'introduzione del comma 6-*bis* di seguito riportato:

«*6-bis.* Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalità di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 2000

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 70

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e norme dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), è il seguente:

«Art. 24 *(Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria).* — 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:

a) concorso pubblico;

b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;

2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 28.

3. Al concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* sono nominati allievi vice ispettori».

«Art. 28 *(Nomina a vice ispettore).* — 1. La nomina a vice ispettore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di scuola media superiore;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il 30 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore.

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b),* devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.

3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.

7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito

il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 (Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di l'attuazione ed i programmi del corso), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 5 *(Prove di esame).* — 1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.

5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

6. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

6-bis. *Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalità di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7*».

00G0086

DECRETO 1° febbraio 2000, n. **52.**

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore nel Corpo della polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto 21 luglio 1998, n. 297, recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che ai sensi dell'articolo 30-*bis,* comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, occorre individuare, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento del concorso annuale, per

titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, nonché determinare le prove d'esame e la composizione della commissione esaminatrice;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999, prot. n. 246/99;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9292 del 15 dicembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso annuale, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 30-*bis,*, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è ammesso a partecipare il personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:

a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) le materie oggetto delle prove d'esame;

f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

g) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Art. 3.

Possesso dei requisiti
ed esclusione dal concorso interno

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.

2. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 4.

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al competente ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, devono essere presentate, alle direzioni di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. La commissione è nominata con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 6.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta concerne la trattazione di un elaborato vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria e di diritto penitenziario.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi.

5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato la votazione di ventuno/trentesimi.

6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Art. 7.

Titoli di servizio

1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio posseduti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione ad eccezione di quelli previsti dalle lettere *d)* e *g)* del successivo comma, per i quali si prescinde da ogni limite di tempo.

2. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue:

a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15;

b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 3;

d) diploma di laurea: punti da 2 a 5;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3;

f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;

g) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi.

3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 8.

Graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito.

3. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 9.

Decorrenza della promozione

1. La nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria decorre, ai sensi dell'articolo 30-*bis,* comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 10.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 2000

Il Ministro: DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 71

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 30-*bis* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comme 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395):

«Art. 30-*bis* *(Promozione alla qualifica di ispettore superiore)*. — 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo.

b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, precede nel ruolo quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 490/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservata alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettata dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidcnte della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 30-*bis* del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 93 *(Esclusioni dagli esami e dagli scrutini)*. — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impietato dall'esame o dallo scrutinio».

«Art. 205 *(Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione)*. — Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono"».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 30-*bis* del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento di concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

00G0087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1999.

Proroga della dilazione di versamento So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta aventi sede, alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Visto l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre 1997, il quale prescrive che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite complessivo di lire 300 milioni;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole «nel limite complessivo di 300 milioni» sono sostituite da «nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi»;

Visto il decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999 con cui è stata concessa alla So.Ri.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 14 dicembre 1998 e fino al 27 giugno 1999, una dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero in caso di incapienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

Visto il decreto direttoriale n. 1999/87945 del 25 giugno 1999 con il quale è stata concessa. alla So.Ri.T. S.p.a. una proroga fino al 27 settembre 1999 della dilazione già concessa, con decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999;

Visto il decreto direttoriale datato 27 settembre 1999, n. 1999/165477, con cui e stata concessa alla predetta So.Ri.T. S.p.a. una ulteriore proroga della dilazione;

Vista l'istanza datata 3 novembre 1999, con cui la So.Ri.T. S.p.a. chiede una ulteriore proroga della dilazione concessa in considerazione che non è ancora ripresa la riscossione dei tributi, nei comuni individuati dall'art. 1 della menzionata ordinanza n. 2694;

Considerato che il decreto che fissa le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui alle citate ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997 è tuttora in corso;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta proroga può essere concessa per un ulteriore periodo di mesi 3, in quanto l'onere per l'erario sarà contenuto comunque entro il limite di L. 300.000.000 per interessi, così come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alla So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 27 dicembre 1999, e fino al 27 marzo 2000, è prorogata la dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000, a valere sulle

entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile.

La direzione regionale delle entrate per l'Umbria darà attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonché ad ogni ulteriore adempimento di competenza.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

00A2625

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 febbraio 2000.

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, in attuazione dell'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Anno 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 29, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha confermato fino al 31 dicembre 2000 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47, esclusivamente per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per le predette province il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento che i trasferimenti statali registrano, a decorrere dall'anno 1999, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che per i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1999 sempre dall'amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998 e 4 marzo 1999 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998 e 1999 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2000 dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unità previsionali di base di seguito indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati:

7.1.2.5: cap. 3741 (Fondo compensativo interregionale);

7.1.2.10: cap. 3813 (Ammortamento mutui spesa sanitaria 1990);

7.1.2.13: cap. 3862 (Compensazione perdite derivanti dalla riduzione della sovrattassa diesel);

7.1.2.16: da cap. 3890 a cap. 3896 e cap. 3898 (devoluzione tributi regioni a statuto speciale);

7.1.2.18: cap.3933 (oneri personale Campania e Abruzzo);

7.2.1.1: cap. 8500 (terremoto 1990 Sicilia);

7.2.1.12: cap. 8640 (forestali Calabria).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

Art. 2.

Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti è stabilito nella misura del 20 per cento; per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti i limiti di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e del 18 per cento come indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto.

2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo), 1603 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1999 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul capitolo n. 1263. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 1999.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2000, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1999.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2000 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2000 da attribuire a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli enti di ricerca di cui all'art. 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2000 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unità previsionali di base n. 4.1.2.1, 4.2.1.1 e n. 4.2.1.3 con specifico riferimento ai capitoli numero 1702 (sincrotrone), 7508, 7526 e n. 7536 (ricerca scientifica), quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 1999 attribuite al C.N.R. e all'A.S.I. - E.S.A. e 7591 (sincrotrone), e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unità previsionale di base n. 3.2.1.13 con specifico riferimento al capitolo numero 7210 (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2000 e 1999, limitatamente al C.N.R. e all'A.S.I. - E.S.A. di cui al citato capitolo 7536.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2000, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 1999.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2000 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 1999.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire.

4. Tra gli enti individuati dal presente articolo non sono compresi le province con popolazione fino a 400.000 abitanti, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti e le comunità montane, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2000, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 1999 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 1999. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali di bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

TABELLA
(art. 2 comma 1)

ELENCO DEGLI ENTI LOCALI
SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 14%

Comuni:

Afragola
Alessandria
Altamura
Ancona
Andria
Bari
Barletta
Benevento
Brindisi
Busto Arsizio
Caltanissetta
Carrara
Casoria
Castellamare di Stabia
Catanzaro
Cosenza
Foggia
Gela
Giugliano in Campania
Guidonia Montecelio
Lamezia Terme
Marsala
Messina
Molfetta
Napoli
Palermo
Portici
Potenza
Pozzuoli
Reggio Calabria
Salerno
San Giorgio a Cremano
Taranto
Terni
Torre del Greco
Trapani

ELENCO DEGLI ENTI LOCALI
SOGGETTI A LIMITE DI GIACENZA PARI AL 18%

Comuni:

Arezzo
Asti
Bergamo
Bologna
Brescia
Cagliari
Carpi
Caserta
Catania
Cesena
Cinisello Balsamo
Como
Cremona
Ferrara
Firenze
Forlì
Genova
Grosseto
Imola
La Spezia
L'Aquila
Latina
Lecce
Livorno
Lucca
Massa
Milano
Modena
Monza
Novara
Padova
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Prato
Quartu Sant'Elena
Ragusa
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Roma
Sassari
Savona
Sesto San Giovanni
Siracusa
Torino
Treviso
Varese
Venezia
Verona
Vicenza
Viterbo

00A2733

DECRETO 23 febbraio 2000.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 29 febbraio 2000 e scadenza 31 agosto 2001, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 2.869 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 29 febbraio 2000 e scadenza 31 agosto 2001, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 agosto 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non veranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 24 febbraio 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. l del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore l 7 del giorno 24 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Al fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sattoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista», nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella precedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 29 febbraio 2000 la Banca d'ltalia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2662

DECRETO 23 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 2.869 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 10 febbraio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2000, entro le ore 13 del giorno 29 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2000, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2663

DECRETO 23 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 2.869 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999 e 26 gennaio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2664

DECRETO 23 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso:

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 2.869 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 e 26 gennaio, 10 febbraio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 29 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2665

DECRETO 23 febbraio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 2.869 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre, 26 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1999, 26 gennaio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° novembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibiie vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato

con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 2000 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciannovesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2000.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2666

DECRETO 24 febbraio 2000.

Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti:

l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato «Ministero») deve provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi

previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni;

il combinato disposto degli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che disciplina lo svolgimento delle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a. (di seguito denominata «Società») la gestione di servizi informatici al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero;

il decreto ministeriale 17 giugno 1998 con cui è stato affidato alla Società, tra l'altro, la gestione del sistema informativo integrato del Ministero;

l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo ai compiti di controllo di gestione di ciascuna pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riferimento soprattutto al disposto degli articoli 63 e seguenti, relativamente all'acquisizione ed automazione da parte del Ministero delle informazioni e dei flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche da realizzare attraverso un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche le cui informazioni devono essere rese disponibili per tutte le medesime amministrazioni e gli enti interessati;

il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contenente norme in materia di riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e di determinazione dei relativi flussi informativi;

il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione della delega disposta con l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

il decreto legislativo 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nonché per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

Considerato che:

il Ministero è titolare di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società per il tramite della CONSAP S.p.a. di cui il Ministero è titolare del 100% del capitale sociale;

la Società è organismo a struttura societaria ed ha per «oggetto esclusivo l'esercizio delle attività informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali amministrazioni»;

Ritenuto che:

le esigenze di finanza pubblica richiedono specifici interventi per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi;

detti interventi devono innanzitutto realizzare economie di scala sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda e standardizzare i consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di approvvigionamento e i livelli di servizio, promuovere la diffusione e l'utilizzazione di strumenti avanzati quali il commercio elettronico, conseguire risultati in termini di riduzione di spesa;

il sistema delle convenzioni e degli ordinativi da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, delineato dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tale contesto riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il controllo degli obbiettivi di bilancio, sia in termini di risparmio che di controllo della spesa;

il sistema in questione è altresì indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, ribadite tra l'altro anche dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 300, in parte espressamente attribuite dalla richiamata normativa, per garantire la continuità e l'efficienza della sua funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio, nonché per il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa;

il raggiungimento e la verifica dei suddetti obbiettivi richiede una trasformazione strutturale ed organizzativa che non può prescindere dall'utilizzo di soluzioni e tecnologie innovative realizzabili necessariamente attraverso l'adozione di strumenti informatici e telematici;

il Ministero ha già affidato alla Società la progettazione, la realizzazione e la gestione delle attività finalizzate alla automazione dei processi interni ed alla compiuta definizione degli strumenti informativi e telematici di supporto e di controllo per le scelte operate dal Ministero stesso soprattutto in materia di politiche finanziarie e di bilancio;

in tale contesto è opportuno affidare alla Società la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse, attraverso i servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema-

stesso, con specifico riferimento, oltre che a quanto previsto dal citato art. 26, anche dagli articoli 24 e 25 della medesima legge, nonché dalla restante normativa sopra richiamata;

in considerazione di quanto sopra restano ferme le disposizioni ed i compiti già attribuiti alla Società con i provvedimenti sopra richiamati e la convenzione in essere;

Decreta:

1. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e segnatamente per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, si avvale dell'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a. la quale per l'effetto ed a tal fine assume espressamente la funzione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente.

2. I compiti e le funzioni meglio indicate nell'art. 1 e nell'art. 4 sono attribuiti alla Società con effetto immediato e, in tale ambito, i rapporti tra il Ministero e la Società sono disciplinati dalla convenzione in essere e segnatamente, tra altro, da quanto espressamente previsto dall'art. 17 delle medesima convenzione e, pertanto, le suddette parti provvederanno a stipulare apposito accordo di servizio così come stabilito nel citato art. 17.

3. La Società per la stipulazione delle convenzioni con i fornitori ed i prestatori di servizi ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è in ogni caso tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla Società ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono affidate alla medesima Società le seguenti attività:

a) assistere le singole amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti pubbliche amministrazioni, nel pianificare e monitorare i volumi complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e servizi, definendo gli standard e le modalità per le analisi comparative interne ed esterne;

b) concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente, e con i quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, garantendo un sistema di logistica capace di soddisfare con la massima celerità ed efficienza le esigenze delle diverse amministrazioni;

c) utilizzare, sia in fase preventiva che nella gestione delle convenzione e dei contratti quadro come sopra stipulati, strumenti idonei alla realizzazione del monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa necessariamente con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di «Information Technology» quali ad esempio la raccolta e l'elaborazione dei dati sugli effettivi fabbisogni, sui reali consumi e sui relativi costi, nonché acquisti elettronici da rendere disponibili in ogni forma a tutte le pubbliche amministrazioni;

d) comunicare alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle restanti pubbliche amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché le relative condizioni, stipulate ai sensi della sopra citata normativa, con gli strumenti ritenuti idonei e, comunque, utilizzando strumenti informatici;

e) determinare le modalità di adesione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

f) garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della pubblica amministrazione in ordine alle attività espressamente attribuite alla Società;

g) rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse amministrazioni un bollettino periodico relativo alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

5. Il Ministero svolge in ogni caso una funzione di impulso e promozione delle attività di cui al presente decreto nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, fermo restando che le stesse potranno relazionarsi ed interfacciarsi direttamente con la Società secondo il modello di funzionamento di massima di cui all'allegato 1.

6. Gli organi della Società, e tra questi in particolare il collegio sindacale della stessa, riferiscono periodicamente al Ministro sull'andamento della gestione nonché sull'economicità e l'efficacia delle operazioni poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal presente decreto.

7. Gli oneri per le attività di cui al presente decreto fanno riferimento agli stanziamenti già previsti sulle unità previsionali indicate per la copertura delle spese relative ai rapporti in essere con la Società.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO 1

00A2667

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 21 gennaio 2000.

Indennizzi per i proprietari di volatili deceduti per influenza aviare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;

Considerato il verificarsi in diverse parti del territorio nazionale di focolai di influenza aviare (peste aviare) causati da virus ad alta virulenza del tipo H7N1 nonché di ulteriori casi di sospetto di malattia riconducibili alla patologia in questione;

Vista la nota del 21 gennaio 2000 della commissione UE a firma del dott. Coleman, con la quale è stato assicurato il cofinanziamento delle operazioni finalizzate alla eradicazione della malattia secondo le modalità stabilite con decisione 90/424/CEE, con impegno formale della stessa commissione alla erogazione di indennità sia per gli animali abbattuti per impedire la diffusione della malattia sia per gli animali deceduti a causa della medesima;

Considerato che le caratteristiche epidemiologiche di tale infezione, che sono la elevata diffusibilità e virulenza, conducono ad una rapida morte i volatili presenti negli allevamenti interessati, non consentendo pertanto di procedere alle previste operazioni di abbattimento dei capi infetti e sospetti d'infezione da parte dei servizi veterinari;

Considerato che occorre evitare che gli animali sospetti di infezione vengano movimentati prima della loro morte o se morti sotterrati senza le precauzioni necessarie;

Considerato che l'eliminazione delle carcasse in modo improprio attraverso il loro sotterramento può determinare un inquinamento ambientale interessando direttamente le falde acquifere o attraverso la disseminazione da parte di animali selvatici che divengono vettori passivi della malattia;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia anche attraverso incentivi agli allevatori affinché non pongano in essere attività comportanti tale rischio;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, in considerazione della accertata eccezionalità dell'evento che non risulta avere precedenti in ambito comunitario;

Ordina:

Art. 1.

1. Anche al fine di corrispondere a sussistenti obblighi comunitari e realizzarne l'osservanza, oltre agli animali sospetti di infezione da influenza aviare devono essere immediatanieuite abbattuti anche gli animali sospetti di contaminazione con conseguente indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. A condizione che abbiano proceduto alla denuncia della malattia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, e che sugli allevamenti in questione il servizio veterinario abbia già applicato le misure di polizia veterinaria di cui all'art. 4 del medesimo decreto n. 656/1996, i previsti indennizzi potranno essere corrisposti ai proprietari di animali deceduti a far tempo dal 10 dicembre 1999, data in cui sono pervenuti al centro di referenza nazionale per l'influenza aviare i campioni dalle analisi dei quali è risultata confermata la «alta virulenza» del virus causa del fenomeno morboso, quale riconoscimento del concorso in azioni finalisticamente necessarie al contenimento del diffondersi dell'epizoozia considerata.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 41

00A2552

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1999.

Inserimento del medicinale zinco solfato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del morbo di Wilson.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale «Deferiprone» ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997, relativo all'inserimento delle specialità medicinali «Intron A» e «Roferon A» ed il provvedimento di proroga in data 15 gennaio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visti i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Lysodren» ed «Eloxatin», ed i successivi provvedimenti di proroga datati 10 febbraio 1999 e 19 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visto ancora il provvedimento in data 8 gennaio 1998 relativo all'inserimento delle specialità medicinali «Epoxitin», «Eprex», «Eritrogen» e «Globuren», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Visto altresì il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento della specialità medicinale «Temodal» ed il relativo provvedimento di proroga in data 8 aprile 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento delle specialità medicinali «Endoprost» ed «Ilomedin» ed il relativo provvedimento di esclusione in data 7 aprile 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il provvedimento datato 2 ottobre 1998 relativo all'inserimento del medicinale tetraidrobiopterina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 ed ancora il provvedimento datato 11 novembre 1998 concernente l'inserimento del medicinale testolattone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999;

Visti altresì i provvedimenti datati 28 dicembre 1998 concernenti la proroga dell'inserimento delle specialità medicinali «Intron A» e «Roferon A» per il trattamento di particolari emangiomi e l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, che revoca il precedente datato 18 agosto 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Visti ancora i provvedimenti datati 15 gennaio 1999 relativi all'inserimento del medicinale mifepristone e della specialità medicinale «Adagen», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 3 marzo 1999;

Visti i provvedimenti datati 8 aprile 1999 concernenti l'inserimento del medicinale interferone alfa ricombinante ed interferone alfa naturale leucocitario n. 3, ed il provvedimento datato 10 febbraio 1999 concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e n. 137 del 14 giugno 1999;

Atteso che, specialità medicinali a base di zinco solfato, seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire un valida alternativa terapeutica per la terapia di forme del morbo di Wilson che non rispondono alla terapia con medicinali a base di D-penicillamina o di trientine diidrocloridrato;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 5 e 6 ottobre 1999;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale zinco solfato è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti dal morbo di Wilson che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.

L'onere di spesa relativo ad un anno, viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 20.880.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 26

ALLEGATO 1

Denominazione: zinco solfato.

Indicazione terapeutica: morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina ed alla trientine diicloridrato.

Criteri di inclusione: pazienti affetti dal morbo di Wilson intolleranti alla D-penicillamina ed alla trientine diidrocloridrato.

Criteri di esclusione: pazienti che rispondono al trattamento consolidato.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 43.500 al mese per paziente.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

d) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Manifestazioni neuro-psichiatriche	+	+
Manifestazioni cliniche correlate al fegato	+	+
Anello di Kayser-Fleischer	+	+
AST/ALT	+	+
Bilirubinemia (tot./Dir)	+	+
Es. emocromocitometrico (incluse piastrine)	+	+
Attività protrombinica	+	+
Ceruloplasmina	+	+
Eventi avversi attribuibili al trattamento		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione;

motivi della sospensione:

non efficacia (mancata regressione o comparsa o progressione di manifestazioni cliniche e/o di indici patologici di laboratorio);

reazioni avverse (indicare quali);

altro.

00A2669

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1999.

Inserimento dei medicinali epoetina alfa ed epoetina beta nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia delle sindromi mielodisplastiche.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 49/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie geneale - n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997, relativo all'inserimento delle specialità medicinali «Intron A» e «Roferon A» ed il provvedimento di proroga in data 15 gennaio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visti i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali «Lysodren» ed «Eloxatin», ed i successivi provvedimenti di proroga datati 10 febbraio 1999 e 19 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visto ancora il provvedimento in data 8 gennaio 1998 relativo all'inserimento delle specialità medicinali «Epoxitin», «Eprex», «Eritrogen» e «Globuren», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Visto altresì il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento della specialità medicinale «Temodal» ed il relativo provvedimento di proroga in data 8 aprile 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento delle specialità medicinali «Endoprost» ed «Ilomedin» ed il relativo provvedimento di esclusione in data 7 aprile 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il provvedimento datato 2 ottobre 1998 relativo all'inserimento del medicinale tetraidrobiopterina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 ed ancora il provvedimento datato 11 novem-

bre 1998 concernente l'inserimento del medicinale testolattone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999;

Visti altresì i provvedimenti datati 28 dicembre 1998 concernenti la proroga dell'inserimento delle specialità medicinali «Intron A» e «Roferon A» per il trattamento di particolari emangiomi e l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, che revoca il precedente datato 18 agosto 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Visti ancora i provvedimenti datati 15 gennaio 1999 relativi all'inserimento del medicinale mifepristone e della specialità medicinale «Adagen», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 3 marzo 1999;

Visti i provvedimenti datati 8 aprile 1999 concernenti l'inserimento del medicinale interferone alfa ricombinante ed interferone alfa naturale leucocitario n. 3, ed il provvedimento datato 10 febbraio 1999 concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e n. 137 del 14 giugno 1999;

Atteso che, specialità medicinali a base di epoetina alfa ed epoetina beta, seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire un valida alternative terapeutica per la terapia delle sindromi mielodisplastiche;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 6 ottobre 1999;

Dispone:

Art. 1.

I medicinali epoetina alfa ed epoetina beta sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da sindromi mielodisplastiche che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essi indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

L'onere di spesa relativo ad un anno tenuto conto della quota di sconto di strutture pubbliche viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 4.800.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 27

ALLEGATO 1

Denominazione: epoetina alfa ed epoetina beta.

Indicazione terapeutica: sindromi mielodisplastiche (MDS), anemia refrattaria (AR), con siderablasti (RARS) e senza sideroblasti (RA).

Criteri di inclusione: anemia sintomatica e anemia trasfusionale dipendente (Hbcg).

Criteri di esclusione: trasformazione leucemica (ARE B-T), pregressa mancata risposta al trattamento con EPO somministrata per più di due mesi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 2.000.000 al mese per paziente.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

d) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Es. emocromocitometrico	+	+
Conta reticolocitaria	+	+
Dosaggio eritropoietina	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

Data della sospensione e durata effettiva del trattamento;

Motivi della sospensione:

efficacia insufficiente;

reazioni avverse;

altro.

00A2670

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1999.

Modificazione del provvedimento 28 dicembre 1998 concernente l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento datato 28 dicembre 1998 concernente l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Atteso che la formulazione liquida «cloridrata» può comportare un accumulo di ioni cloro;

Ritenuto opportuno consentire, nel trattamento a lungo termine, l'uso della formulazione «base libera» in polvere;

Vista la propria deliberazione assunta in data 6 ottobre 1999;

Dispone:

Nel provvedimento 28 dicembre 1998 citato in premessa, nonché nell'allegato che fa parte integrante dello stesso, l'espressione «L-arginina cloridrato» è sostituita dall'espressione «L-arginina».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 25

00A2671

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2000.

Variazioni all'elenco dei laboratori specializzati per le analisi di revisione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1986, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in particolare l'art. 11, comma 2, il quale dispone che per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia individuati con deceto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle politiche agricole e forestali);

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 1986, con il quale sono stati individuati i laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, concernente «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma con ripetute comunicazioni, ha fatto presente di aver interrotto l'attività di analisi di revisione espletata in forza del sopra citato decreto ministeriale del 18 luglio 1986;

Considerato, altresì, che sono state presentate dalle ditte interessate richieste di revisione delle analisi effettuate, nello specifico settore, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuto, al fine di non incorrere nella prescrizione delle analisi di revisione, di modificare, per quanto attiene farine e paste alimentari, il citato decreto del 18 luglio 1996 attribuendo la competenza all'effettuazione delle analisi di revisione ai propri laboratori che hanno ottenuto dall'Associazione «Sistema nazionale per l'accertamento dei laboratori» (SINAL) l'accreditamento delle prove del settore farine e paste alimentari;

Considerato che i laboratori accreditati per le prove del settore sopra specificato sono quelli di Cagliari (num. accr. 0223 del 18 marzo 1999) e Milano (num. accr. 0225 del 18 febbraio 1999);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ad eccezione dell'ufficio periferico di Cagliari, si avvarranno per l'effettuazione delle analisi di revisione di farine e paste alimentari del laboratorio dell'ufficio periferico di Cagliari.

L'ufficio di Cagliari, per l'effettuazione delle analisi di revisione di farine e paste alimentari, si avvarrà del laboratorio dell'ufficio periferico di Milano.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

00A2582

DECRETO 25 febbraio 2000.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel comune di Quassolo della provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legistativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto dell'8 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 4 ed il 13 luglio 1999 in alcuni comuni della provincia di Torino per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *c), d), f);*

Considerato che nel dispositivo del decreto è stato erroneamente indicato il comune di Quassolo in luogo del comune di Coassolo Torinese, elencato nella delibera di giunta della regione Piemonte n. 12-28091 del 1° settembre 1999, ai fini degli interventi di soccorso del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185/1992;

Ritenuto di rettificare l'elenco dei comuni danneggiati;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 4 ed il 13 luglio 1999, di cui al decreto 8 ottobre 1999 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Coassolo Torinese in luogo del comune di Quassolo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2672

DECRETO 25 febbraio 2000.

Estensione al comune di Cison di Valmarino della dichiarazione di esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Treviso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità della grandinata verificatasi l'8 giugno 1999 in alcuni comuni della provincia di Treviso per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d);*

Vista la richiesta della regione Veneto di estendere la dichiarazione di eccezionalità dell'evento avverso, al territorio agricolo del comune di Cison di Valmarino in provincia di Treviso;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della grandinata verificatasi l'8 giugno 1999, è estesa al comune di Cison di Valmarino della provincia di Treviso, per l'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, individuate con il decreto 14 settembre 1999, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A2673

DECRETO 29 febbraio 2000.

Annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 4 novembre 1996 concernente: Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Castelli Romani» in conformità della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, sez. II-*ter,* n. 2539/99.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Castelli Romani»;

Vista la sentenza 2539/99 con la quale il TAR del Lazio sez. II-*ter,* in accoglimento del ricorso n. 1764/97 presentato, avverso il predetto decreto di riconoscimento, da soggetti a vario titolo legittimati, ha disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 4 novembre 1996 nella parte in cui delimita l'area di produzione escludendo quella dei ricorrenti;

Considerato che il reg. (CEE) 823/87 del 16 marzo 1987 stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed impone che la delimitazione della zona di produzione delle uve in detta zona ed in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle particelle o degli appezzamenti vitati;

Considerato che la legge 10 febbraio 1992, n. 164, «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» prevede, nella delimitazione della zona di produzione delle uve, la esclusione dei territori non vocati alla qualità, mediante verifica da parte di una commissione composta da membri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini coordinata dagli organismi tecnici e, ove esistenti dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

Preso atto che il TAR del Lazio ha ritenuto sussistente il vizio di carenza istruttoria nell'accertamento delle caratteristiche fondanti la delimitazione della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani», informando «lo svolgimento di una procedura idonea a stabilire sulla base di qualificati accertamenti se la zona di produzione vinicola dei ricorrenti possa ricomprendersi in concreto nell'area della denominazione di origine controllata» in questione;

Ritenuto di dover dare certezze alle situazioni giuridiche interessate alla predetta pronunzia dell'organo giurisdiziale;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione della sentenza il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini effettuerà entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i necessari accertamenti atti a verifi-

care la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento (CEE) 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nei territori dei quali si richiede l'inclusione nella zona di produzione dei vini a D.O.C. «Castelli Romani» riconosciuto con il suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa nuova II - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione straordinaria del 21 gennaio 1997 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa nuova II - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casa nuova II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 7 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio dottor Gustavo Palmieri di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 30 ottobre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Luigi Bernardinetti, residente in Vazia (Rieti), alla via Cantalice n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2389

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa Agripuglia a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione del 18 dicembre 1997, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa Agripuglia a r.l.», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa Agripuglia a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 7 aprile 1982, con atto a rogito del notaio dott. Arturo Della Monica di Castellana Grotte (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto del 17 maggio 1982, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Basso, residente in Bari, via Buccari n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2390

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Irene - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 14 settembre 1998, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Irene - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Irene - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita in data 3 giugno 1982, con atto a rogito del notaio dott.ssa Domenica Cortese di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 22 giugno 1992, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la P.A. Francesca Antonia Laganà, residente in Reggio Calabria, via Reggio Campi II tronco n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2391

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Roma trasparenza - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione dell'11 agosto 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Roma trasparenza - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Roma trasparenza - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 3 ottobre 1992, con atto a rogito del notaio dott. Elio Borromeo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 28 ottobre 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Giancarlo Manfredi con studio in Roma, viale Angelico n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2392

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Viale dei Giardini - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1998 con il quale l'avv. Francesco Abiusi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Viale del Giardini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro già sciolta con precedente decreto ministeriale 24 luglio 1997;

Vista la nota con cui l'avv. Francesco Abiusi comunicava le proprie dimissioni;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Damiano D'Onofrio con studio in Catanzaro, piazza Serravalle n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Viale dei Giardini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto ministeriale 24 luglio 1997, in sostituzione dell'avv. Francesco Abiusi.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2393

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servihouse - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Servihouse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servihouse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita in data 20 marzo 1990 con atto a rogito del notaio dott. Beniamino Griffo di Genova, omologato dal tribunale di Genova in data 3 aprile 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la sig.ra Cernison Annamaria, nata ad Imperia il 20 agosto 1966, con studio a Genova, via A. Rimassa, 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2668

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale produzione lavoro e servizi - C.Op.E. - S.c.r.l.», in Stradella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 marzo 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale produzione lavoro e servizi - C.OP.E. - S.c.r.l.» con sede in Stradella (Pavia), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società coopertiva «Cooperativa sociale produzione lavoro e servizi - C.Op.E. - S.c.r.l.», in liquidazione volontaria, con sede in Stradella (Pavia), costituita in data 17 maggio 11995, con atto a rogito notaio Francesco Accola di Casteggio, omologato dal tribunale di Voghera con decreto del 13 giugno 1995, iscritta al n. 5686 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Claudio Palmieri, nato a Tora e Piccilli (Caserta) il 21 agosto 1962 e residente in Pavia, via Gramsci n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. Il Ministro: CARON

00A2684

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro Serenessima cooperativa agricola nazionale interregionale a r.l.», in Nogarole Rocca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in data 6 luglio 1999 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Euro Serenissima cooperativa agricola nazionale interregionale a r.l.», con sede in Nogarole Rocca (Verona);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro Serenissima cooperativa agricola nazionale interregionale a r.l.», con sede in Nogarole Rocca (Verona), costituita in data 23 luglio 1984, con atto a rogito notaio dott. proc. Giuseppe Chiliberti di Verona, omologato dal tribunale di Verona con decreto del 5 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2546 del codice civile e il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo piazza Merlin n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2685

DECRETO 22 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cooperativa edilizia XXII Ottobre a r.l.», in Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei temini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Cooperativa edilizia XXII Ottobre a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notario Catello Tribuzio in data 8 agosto 1975, registro società n. 558 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 927.

Potenza, 22 febbraio 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A2581

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 dicembre 1999.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico e scientifico nella riunione del 5 ottobre, di cui ai punti 7 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestione e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle letti citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: Coord 3 S.p.A.
Bruzolo - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6942

Titolo del progetto: Morfeos Morfological Enhanced Optical Sensor - Sviluppo di sensore di tipo stripe laser per macchine di misura a coordinate

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 01/01/1999

Costo ammesso = 1.456.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 868.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 588.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	868.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	588.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 800.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 493.584.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: Crinos Industria Farmacobiologica Spa
Villa Guardia - CO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7945

Titolo del progetto: Sviluppo di defibrotide nella prevenzione e trattamento delle condizioni di tossicità epatica associata a trapianti di midollo osseo e chemioterapia oncologica.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 01/08/1999

Costo ammesso = 2.810.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.810.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.610.000.000	0	1.200.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.264.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 983.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: Gefit SpA (già Srl)
Alessandria - AL (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7215

Titolo del progetto: Progetto di ricerca di un gruppo integrato di soffiaggio preforme e riempimento di bottiglie in P.E.T.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 05/01/1999

Costo ammesso = 4.373.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.131.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.242.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.131.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.242.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.623.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.193.829.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: ILSA S.P.A
VERONA - VR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4470

Titolo del progetto: Biotecnologie per la cura e la nutrizione dei vegetali.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 06/10/1998

Costo ammesso = 3.230.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.525.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 705.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.525.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	705.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.453.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.508.410.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: MAZZONI LB S.P.A.
BUSTO ARSIZIO - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6741

Titolo del progetto: Ricerca di innovativi processi di raffinazione ed estrusione del sapone mediante un'analisi teorica e l'indagine sperimentale realizzata con un prototipo di estrusore dedicato

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 21/12/1998

Costo ammesso = 2.347.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.625.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 722.000.000= (di cui extra U.E. 20.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	1.625.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	702.000.000	20.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.290.850.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 828.491.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: Officine Meccaniche Natalino Corazza S.p.A.
Bologna - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7055

Titolo del progetto: Ricerca di una macchina modulare per la confezione di porzioni di formaggio fuso, di burro e di dadi da brodo in pasta.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 01/01/1999

Costo ammesso = 7.046.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 7.046.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	7.046.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.227.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.409.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: PANITTICA PUGLIESE S.r.l..
BARI - BA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6348

Titolo del progetto: Applicazione di un approccio genetico e biotecnologico integrato per il miglioramento produttivo nell'allevamento di specie ittiche marine.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 1.142.480.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.142.480.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	486.400.000	656.080.000	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 514.116.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 571.240.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: Resindion Srl
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8292

Titolo del progetto: Studio, sviluppo ed applicazione di nuovi polimeri inerti o funzionalizzati per impiego nei processi di estrazione, purificazione e biocatalisi dei prodotti biologici naturali con tecnologia innovativa a letto mobile simulato e reimpiego dei suddetti polimeri usati nel settore agricolo come agenti fertilizzanti, ammendanti e correttori di pH del terreno.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 26/01/1999

Costo ammesso = 4.000.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.857.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.143.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.857.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.143.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.800.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 828.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: SAM HYDRAULIK S.P.A.
REGGIO EMILIA - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6544

Titolo del progetto: Motore idraulico innovativo per potenze fino a 45 KW.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 37 dal 15/12/1998

Costo ammesso = 3.799.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.799.000.000= (di cui extra U.E. 75.000.000)

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	405.000.000	0	3.319.000.000	75.000.000

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.112.244.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 923.157.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: SCAI Servizi SpA
Torino - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6923

Titolo del progetto: Consulto medico teleassistito COMETA

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 23/12/1998

Costo ammesso = 3.166.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.054.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.112.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.054.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.112.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.216.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 471.734.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99.

Ditta: TECHNICAL SRL
Vignate - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7069

Titolo del progetto: Valvola di sicurezza telemonitorata.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 01/01/1999

Costo ammesso = 1.003.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 213.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 790.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	213.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	790.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 601.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 231.693.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria ò polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: TEKSID S.P.A.
TORINO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7054

Titolo del progetto: Nuovi know how tecnologici ed informatici a supporto della ricerca e sviluppo di metodologie innovative per la progettazione di prodotto/processo nella moderna fonderia di metalli

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/01/1999

Costo ammesso = 12.253.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 12.253.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	12.253.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 5.513.850.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.837.950.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Dec. - relativo al CTS del 05/10/99

Ditta: TREVISAN MACCHINE UTENSILI S.P.A.
SOVIZZO - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5437

Titolo del progetto: Innovativi autocentranti dei pezzi meccanici in lavorazione nelle macchine utensili.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 10/11/1998

Costo ammesso = 1.234.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 476.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 758.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	476.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	758.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 740.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 317.138.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla L. 17 gennaio 1994 e al D. Lvo. 8 agosto 1994, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità del capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 32.243.736.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A2675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° marzo 2000.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 12409).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 201, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, successivamente modificata con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 sopra citate;

Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nei libri II, III e V di tale regolamento;

Vista la lettera del 17 febbraio 2000, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5 e 32, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, è modificato ed integrato come segue.

All'articolo 3, comma 1, le lettere *o)* e *p)* sono così sostituite:

«*o)* "decreto n. 468/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998;»;

«*p*) "decreto n. 469/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell'11 novembre 1998;».

L'articolo 8 è così sostituito:

«Art. 8.

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata

dall'ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato n. 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

*b*1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) la documentazione prevista nell'allegato n. 2;

*b*2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del testo unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del testo unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera *b),* si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera *a),* sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. Le dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.».

Il comma 2 dell'articolo 9 è così sostituito:

«2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.».

Il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:

«1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.».

L'articolo 12 è così sostituito:

«Art. 12.

Sospensione dei termini dell'istruttoria

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* ed *e),* la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.».

L'articolo 13 è così sostituito:

«Art. 13.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.

4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del testo unico.».

L'articolo 15 è così sostituito:

«Art. 15.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. l termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi d'investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere

mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione;

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.».

All'articolo 16, comma 1, la lettera *h),* è così sostituita:

«*h)* copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.».

All'articolo 16, comma 2, la lettera *b)* è così sostituita:

«b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate;».

Il comma 2 dell'articolo 17 è così sostituito:

«2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.».

L'articolo 20 è così sostituito:

«Art. 20.

Disposizioni applicabili

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e),* e comma 2, 13 e 14.».

Il comma 9 dell'articolo 23 è così sostituito:

«9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e),* e comma 2, 13, 14 e 18.».

All'articolo 25, comma 1, la lettera *d)* è così sostituita:

«*d)* "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia;».

All'articolo 25, comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*h)* "*warrant*": gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.».

All'articolo 28, comma 1, il primo periodo è così sostituito:

«1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:».

I commi 2 e 3 dell'articolo 28 sono così sostituiti:

«2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in *warrant* da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore

di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.».

All'articolo 30, comma 2, la lettera *e)* è così sostituita:

«*e)* indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e *warrant*;».

All'articolo 30, comma 3, la lettera *b)* è così sostituita:

«*b)* accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.».

L'articolo 36 è così sostituito:

«Art. 36.

Offerta fuori sede

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del testo unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

b) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;

c) illustrare agli investitori:

prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico;

d) ricevere dagli investitori:

il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati;

i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del testo unico;

disposizioni relative ai servizi offerti;

le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.».

All'articolo 37, il comma 1 è così sostituito:

«Art. 37.

Contratti con gli investitori

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

a) indicare le caratteristiche della gestione;

b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;

c) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;

d) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

e) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità.».

Il comma 4 dell'articolo 44 è così sostituito:

«4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1, per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore.».

Il comma 6 dell'articolo 44 è così sostituito:

«6. Ai fini del presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.».

Il comma 2 dell'articolo 46 è così sostituito:

«2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del

medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.».

Il comma 2 dell'articolo 53 è così sostituito:

«2. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione dei medesimi servizi, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.».

Il comma 5 dell'articolo 54 è così sostituito:

«5. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, 61, comma 4 e 62, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.».

L'articolo 55 è così sostituito:

«Art. 55.

Collocamento diretto

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di OICR per i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, 28, commi 1, lettera *a)*, 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione.».

All'articolo 78, comma 1, la lettera *a)* è così sostituita:

«*a)* "decreto ministeriale": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 472;».

Il comma 1 dell'articolo 79 è così sostituito:

«1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nel capoluogo della provincia autonoma di Bolzano è istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali è determinata secondo quanto indicato nell'allegato n. 7.».

All'articolo 79, comma 4, la lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore.».

Il comma 4 dell'articolo 80 è così sostituito:

«4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88, lettera *a)*, e non devono essere stati radiati dall'albo.».

Il comma 1 dell'articolo 81 è così sostituito:

«1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 88, lettera *a)*, la circostanza di cui all'articolo 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilità, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.».

All'articolo 82, comma 1, la lettera *d)* è così sostituita:

«*d)* vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob nonché sull'osservanza delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera *f)*.»

All'articolo 83, comma 1, la lettera *b)* è così sostituita:

«*b)* provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, nel rispetto delle procedure predisposte dall'organismo ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera *f)*;».

Il comma 3 dell'articolo 83 è così sostituito:

«3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio.».

I commi 1 e 2 dell'articolo 85 sono così sostituiti:

«1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo entro trenta giorni:

a) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 97;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 87, comma 2, lettera *c)*.

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data della intervenuta variazione.».

All'articolo 86, comma 1, la lettera *a)* è così sostituita:

«*a)* procede alle iscrizioni ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;».

All'articolo 86, comma 1, la lettera *h)* è così sostituita:

«*h)* notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob;».

Il comma 5 dell'articolo 86 è così sostituito:

«5. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.».

All'articolo 86, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

«7. I rapporti tra la Consob e l'organismo sono disciplinati da apposita convenzione.».

L'articolo 88 è così sostituito:

«Art. 88.

Requisiti per l'iscrizione

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale.».

Il comma 4 dell'articolo 89 è così sostituito:

«4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.».

All'articolo 90, comma 1, il secondo periodo è così sostituito:

«Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

la sessione in cui è stata sostenuta la prova valutativa;

gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

Il comma 2 dell'articolo 90 è così sostituito:

«2. La domanda deve recare in allegato la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale o dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale, del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;

d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94;

2) non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale;

3) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

4) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del testo unico.».

Il comma 4 dell'articolo 90 è così sostituito:

«4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve con-

fermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.».

All'articolo 90, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.».

L'articolo 91 è così sostituito:

«Art. 91.

Iscrizione all'albo

1. L' organismo procede all'iscrizione all'albo sulla base dell'istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda; l'organismo decide entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

L'articolo 92 è così sostituito:

«Art. 92.

Cancellazione dall'albo

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera *a)*;

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all'organismo medesimo:

a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;

b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

3. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera *c)*, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo procede alla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della istruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini indicati sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

6. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera *d)*, a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.

7. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 88, lettera *a)*, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.».

L'articolo 96 è così sostituito:

«Art. 96.

Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni.

Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.».

L'articolo 97 è così sostituito:

«Art. 97.

Conservazione della documentazione

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.».

All'articolo 98, comma 2, la lettera *c)* è così sostituita:

«*c)* irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 1 e 2.».

Nell'allegato n. 2, l'espressione «decreto n. 140/1998» è sostituita dall'espressione «decreto n. 468/1998» e l'espressione «decreto n. 150/1998» è sostituita dall'espressione «decreto n. 469/1998».

Nell'allegato n. 2, dopo il punto 7) è aggiunto il seguente punto:

«8) certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dalla prefettura competenti, da cui risulti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423/1956 o della legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione (c.d. "documentazione antimafia").».

Nell'allegato n. 4, paragrafo istruzioni per la compilazione dello schema «L2», 1° asterisco, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 5;».

Nell'allegato n. 4, il paragrafo istruzioni per la compilazione dello schema «L3», è sostituito dal seguente:

«Istruzioni per la compilazione dello schema «L3»

* La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei singoli strumenti finanziari è effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 5.».

Nell'allegato n. 4, paragrafo operazioni su derivati, nel 1° asterisco delle lettere a.1), a.2.1) e a.2.2), l'espressione «prezzo globale» è sostituita dall'espressione «cntv. totale».

Nell'allegato n. 5, paragrafo operazioni su derivati, nel 2° asterisco della lettera a.1), nel 2° asterisco della lettera a.2.1), nel 1° asterisco della lettera a.2.2), l'espressione «prezzo globale» è sostituita dall'espressione «cntv. totale».

L'allegato n. 7 è così sostituito:

«ALLEGATO N. 7

AMBITO DI COMPETENZA
DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER L'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

COMMISSIONE	COMPETENZA
BOLZANO	Provincia di Bolzano
CAMPANIA	Campania Molise
EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna
LAZIO	Lazio Abruzzo
LOMBARDIA	Lombardia
PIEMONTE	Piemonte Liguria Valle d'Aosta
PUGLIA	Puglia Basilicata Calabria
TOSCANA	Toscana Marche Umbria
SARDEGNA	Sardegna
SICILIA	Sicilia
VENETO	Veneto Friuli-Venezia Giulia Trento»

L'allegato n. 8 è così sostituito:

«ALLEGATO N. 8

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI.

I. Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiano uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.».

II. Gli intermediari si adeguano agli obblighi derivanti dalle integrazioni apportate all'art. 28, comma 3, ed all'art. 30, comma 2, lettera *e)* e comma 3, lettera *b)*, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente delibera.

III. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*; fermo restando il disposto dell'art. 99, commi da 2 a 5, del regolamento n. 11522/1998, come successivamente modificato ed integrato, essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 1° marzo 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A2584

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2000.

Integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 95/00/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 23 febbraio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all'art. 1, comma 3, prevede l'integrazione del piano anzidetto;

Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Visto l'art. 2, comma 1, della menzionata legge n. 5/2000 che recita: «I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti (equivalenti al numero delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.»;

Considerata l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni in forza dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999 e attualmente vigente ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* della legge n. 78/1999;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;

Tenuto presente quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *f)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che:

la qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni);

al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito regionale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera e), e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66,67,68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);

i due canali della banda I della gamma VHF (A e B), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;

le ulteriori risorse di cui all'art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997 n. 249, tenuto conto dell'art. 2, comma 1, delle legge 14 gennaio 2000, n. 5, saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito provinciale;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* e dall'art. 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Vista la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Ritenuto, ai fini dell'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità con la citata deliberazione n. 105 del 14 luglio 1999 di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di regione e di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;

Ritenuto che per alcuni degli impianti ricompresi nel piano si possa derogare dal criterio in base al quale ogni impianto debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998;

Ritenuto che, in casi specifici, si possa derogare dal criterio di localizzare gli impianti che servono la stessa area in un unico sito comune, pur assicurando la compatibilità interferenziale e, di norma, una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l'attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Ritenuto che i siti considerati nella pianificazione, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Ritenuto di considerare «bacino provinciale» anche il territorio di più province nei casi in cui i rispettivi capoluoghi di provincia possono essere serviti tutti da una sola postazione di emissione;

Ritenuto di poter individuare «aree parziali di bacino provinciale» servite da una sola postazione di emissione con risorse eccedenti quelle necessarie alla copertura dei rispettivi bacini provinciali;

Ritenuto di determinare il numero delle reti per ciascun bacino regionale in base alle risorse in frequenze attribuite alle reti a copertura nazionale, salvo poche eccezioni, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, lettera *e),* e dall'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249; e il numero delle reti per ciascun bacino provinciale e per ciascuna area parziale di bacino provinciale in base alle ulteriori risorse in frequenze integrative previste dall'art. 2, comma 6, lettera *e)* della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'art. 1, comma 3 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del citato regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvata l'integrazione (pianificazione *ex lege* n. 5/2000) del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 (Pianificazione di 1° livello) e successivamente perfezionato e integrato con le ulteriori risorse per l'emittenza locale con la deliberazione n. 105/99 del 14 luglio 1999 (Pianificazione di 2° livello), con gli inerenti parziali perfezionamenti concernenti la revisione dei siti, la ridistribuzione dei raggruppamenti di frequenze, la revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP).

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato è costituito da un unico tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, località servite con popolazione superiore ai 1000 abitanti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione.

3. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con i relativi due allegati *A* e *B*, concernenti, il primo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuno dei bacini regionali e in ciascuno dei bacini provinciali, il secondo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.

4. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni).

5. I siti di piano sono 480. Su 466 di tali siti sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti nazionali e regionali, mentre su 308 sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti provinciali, ad eccezione di 4 di questi siti delle cui 17 frequenze allocate su ciascuno di essi, 10 sono destinate alle reti provinciali e 7 all'integrazione delle reti regionali. Su 23 dei suddetti 308 siti sono state allocate le ulteriori risorse (17 frequenze) per le aree parziali di bacino provinciale.

6. Il numero massimo totale di reti per i bacini regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e a 1502.

7. Il numero massimo totale di reti per le aree parziali di bacino provinciale è pari rispettivamente a 319.

8. Nell'allegato *A* è riportato il numero massimo di reti per ciascun bacino regionale e provinciale.

9. Nell'allegato *B* è riportato il numero massimo di reti per ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.

10. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *e)* della legge 31 luglio 1997 n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.

11. Rimane ferma, per il resto, la delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;

12. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato è depositato a

libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

13. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 febbraio 2000

Il presidente: CHELI

00A2676

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000.

Fusione per incorporazione della Società europea di assicurazioni e riassicurazioni per i rischi industriali S.p.a. - SERI Assicurazioni S.p.a. ne La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (ora Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB Assicurazioni S.p.a.), entrambe in Bologna. (Provvedimento n. 1482).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare gli articoli 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in forma abbreviata La Fiduciaria S.p.a. e alla Società europea di assicurazioni e riassicurazioni per i rischi industriali S.p.a., in forma abbreviata SERI Assicurazioni S.p.a. (già Salda di Assicurazioni S.p.a.), entrambe con sede in Bologna, via Angelo Finelli n. 8;

Viste le delibere in data 21 giugno 1999 delle assemblee straordinarie delle menzionate società che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione della SERI Assicurazioni S.p.a. ne La Fiduciaria S.p.a., con effetti contabili dal 1° gennaio 1999;

Vista l'ulteriore delibera assunta in data 21 giugno 1999 dalla medesima assemblea straordinaria de La Fiduciaria S.p.a. con la quale sono state approvate, con efficacia dall'atto di fusione, le modifiche apportate agli articoli 1, 5 e 25 dello statuto sociale;

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione, presentata in data 7 luglio 1999, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione in esame, delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della società incorporante nonché i documenti integrativi forniti dalle società stesse;

Visti i decreti in data 14 luglio 1999 con i quali il tribunale di Bologna, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle citate deliberazioni assembleari;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 29 febbraio 2000;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della Società europea di assicurazioni e riassicurazioni per i rischi industriali S.p.a., in forma abbreviata SERI Assicurazioni S.p.a. ne La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.,

in forma abbreviata La Fiduciaria S.p.a. (ora Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB Assicurazioni S.p.a.), entrambe con sede in Bologna.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante La Fiduciaria S.p.a., ora CAB Assicurazioni S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1. — Variazione della denominazione sociale da La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in forma abbreviata La Fiduciaria S.p.a., in Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB S.p.a.

Art. 5. *(Capitale sociale - Azioni).* — Aumento del capitale sociale a lire 25 miliardi.

Art. 25. *Bilancio - Utili).* — Nuovi termini di approvazione del bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A2580

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico, n. 28 del 16 novembre 1999, con la quale il senato ha approvato modifiche al testo degli articoli 23.10, 23.11, 28.8, 28.9, 33.7, 33.8 e 47.10 dello statuto di ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione, n. 423 del 23 novembre 1999, con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole sulle modifiche al testo dei suddetti articoli;

Vista la nota, prot. n. 5539 del 9 febbraio 2000, con la quale il MURST comunica di non avere alcun rilievo da sollevare in merito alle modifiche di statuto sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

1. Al testo dello statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

1. Il testo attuale dell'art. 23.10 è sostituito dal seguente:

Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

2. Il testo attuale dell'art. 23.11 è sostituito dal seguente:

Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

3. Il testo attuale dell'art. 28.8 è sostituito dal seguente:

Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

4. Il testo attuale dell'art. 28.9 è sostituito dal seguente:

Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

5. Il testo attuale dell'art. 33.7 è sostituito dal seguente:

Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato

6. Il testo attuale dell'art. 33.8 è sostituito dal seguente:

Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

7. Il testo attuale dell'art. 47.3 è sostituito dal seguente:

Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di cui agli articoli 23.11, 28.9 e 33.8, il decano dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente dell'università, della facoltà e della struttura interessata, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 16 febbraio 2000

Il rettore: MODICA

00A2678

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 13 gennaio 2000;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza», previsto dall'art. 21 dello statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo alla scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.

Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia

1. La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia (sinonimo: neurofisiologia clinica) risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica strumentale delle malattie del sistema nervoso, con riferimento anche agli aspetti subspecialistici della neuroriabilitazione.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

4. Il corso ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto della capacità formative delle strutture di cui al comma 5.

7. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente comma 4.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al comma 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle *A* e *B*, relativi agli standards formativi specifici per la specializzazione in neurofisiopatologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tebella *A*. L'organizzazione del processo di addestra-

mento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B.*

Il piano dettagliato delle attività formative, di cui sopra, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

8. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione di un periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Tabella A -*Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi, l'organizzazione strutturale e funzionale del sistema nervoso centrale e periferico; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E04A Fisiologia generale, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica.

Area B - Farmacologia e medicina legale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i meccanismi dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.

Area C - Fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i meccanismi eziopatogenetici fondamentali, compresi quelli di medicina molecolare, applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

Area D - Tecnologica e diagnostico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi di base della neurofisiopatologia, delle apparecchiature impiegate e delle tecniche di esplorazione del sistema nervoso.

Settori: B01B Fisica, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, K05B Informatica.

Area E - Disciplinare clinica.

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età infantile e geriatrica; eseguire esami strumentali atti alla diagnosi delle malattie del sistema nervoso centrale, periferico e neurovegetativo; valutare ed interpretare i dati neurofisiologici in funzione della prognosi e della terapia farmacologica e/o riabilitativa delle malattie neurologiche.

Settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia. F12B Neurochirurgia, F19B Neuropsichiatria infantile.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici e procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

a) esecuzione ed interpretazione di esami EEG e tecniche elettrofisiologiche correlate: almeno 500 casi discussi direttamente con un docente della scuola;

b) esecuzione ed interpretazione di registrazioni di risposte evocate (sensoriali e motorie): almeno 100 casi discussi direttamente con un docente della scuola;

c) esecuzione ed interpretazione di esami elettromiografici e tecniche elettrofisiologiclie correlate: almeno 200 casi discussi direttamente con un docente della scuola;

d) esecuzione e valutazione di esami dopplersonografici e flussimetrici: almeno 100 casi discussi direttamente con un docente della scuola;

e) esecuzione e valutazione di esami eseguiti in centri di rianimazione a scopo di accertamento della morte cerebrale: almeno 10 casi discussi direttamente con un docente della scuola;

f) discussione di esami neuroradiologici e di neuroimmagini funzionali delle principali patologie neurologiche: almeno 30 casi discussi direttamente con un docente della scuola;

g) casi clinici: lo specializzando deve seguire almeno 100 casi, dei quali 50 in prima persona, discutendone impostazione diagnostica e conduzione con un docente della scuola.

Degli esami relativi ai punti *a, b, c, d,* almeno il 25% deve essere refertato in prima persona da parte dello specializzando.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A2677

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 19 novembre 1999;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza», previsto dall'art. 21 dello statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, il tirocinio previsto dall'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia ai fini dell'ammissione all'esame di Stato è così disciplinato:

a) il tirocinio può iniziare dopo l'espletamento dell'ultimo esame del corso di laurea (escluso cioè l'esame di laurea), atteso che gli obblighi di frequenza stabiliti dalla normativa U.E. si esauriscono con l'ultimo esame di profitto;

b) il tirocinio deve avvenire per i periodi prescritti per ciascun settore (medicina interna, medicina di laboratorio, pediatria, ecc.) in un arco temporale non superiore al doppio del periodo complessivo previsto (al momento: un anno per il tirocinio di 6 mesi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A2735

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1999, ha deliberato, nella seduta dell'11 ottobre 1999, la modifica dell'art. 59 dello statuto;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata al M.U.R.S.T., per i controlli di competenza, con nota rettorale prot. n. 40719 del 15 ottobre 1999, ricevuta dal Ministero in data 27 ottobre 1999, come risulta dall'avviso di ricevimento;

Vista la nota prot. n. 2172 del 27 dicembre 1999, pervenuta via telefax in pari data, con cui il M.U.R.S.T. ha comunicato l'esigenza di riformulare la variante proposta;

Considerato che il senato accademico, nella riunione del 31 gennaio 2000, dopo ampia discussione in merito alle osservazioni ministeriali, peraltro formulate senza la prescritta forma del decreto e carenti di uno specifico riferimento alle norme di legge che sarebbero state violate, e dopo aver altresì esaminato i pareri, favorevoli all'Ateneo, del collegio dei revisori dei conti e del prof. Riccardo Guastini, ordinario di teoria generale del diritto, ha approvato con votazione unanime la proposta di variante all'art. 59 dello statuto, come già deliberato nella riunione dell'11 ottobre 1999;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Genova. L'articolo, nella stesura

risultante dal recepimento della suddetta modifica, è di seguito integralmente riportato:

Art. 59. *(Incarichi dirigenziali).* — 1. Le funzioni di dirigente possono essere attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario.

2. Le funzioni di dirigente possono essere ricoperte, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. Le funzioni di dirigente possono altresì essere attribuite, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del direttore amministrativo a dipendenti di questa o di altra università, in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica desumibile dal *curriculum* formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare è effettuata in relazione alla specificità della funzione da ricoprire e non è limitata al personale appartenente a profili amministrativo-contabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui sono attribuite le funzioni di dirigente determina, con carattere di omnicomprensività, il compenso relativo alle funzioni svolte.

3. Le funzioni di dirigente comportano l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo statuto e i regolamenti riservano agli organi accademici e al direttore amministrativo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. L'assunzione di dirigenti a tempo indeterminato avviene secondo le norme vigenti in materia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 febbraio 2000

Il direttore: PONTREMOLI

00A2734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Kingston (Giamaica)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Kingston (Giamaica) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) con circoscrizione estesa a tutto il territorio della Giamaica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A2553

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Caracas (Venezuela) e contestuale modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato in Bridgetown (Barbados).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di I categoria in Caracas (Venezuela) è modificata come segue: Territorio della Repubblica Federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), la Federazione di Trinidad e Tobago, le Isole Barbados, l'Isola di St. Lucia, l'Isola di Grenada, i territori britannici di Montserrat e Anguilla, e le Isole di Dominica e St. Vincent-Grenadines.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Bridgetown (Barbados) è modificata come segue: il Territorio dello Stato e le Isole di Dominica e St. Vincent-Grenadines.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il Ministro: DINI

00A2554

Rilascio di exequatur

In data 21 febbraio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jurgen Bubendey, console generale della Repubblica federale di Germania a Napoli.

00A2394

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 marzo 2000

Dollaro USA	0,9616
Yen giapponese	102,44
Dracma greca	333,55
Corona danese	7,4481
Corona svedese	8,4480
Sterlina	0,60860
Corona norvegese	8,1175
Corona ceca	35,570
Lira cipriota	0,57510
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,83
Zloty polacco	3,9622
Tallero sloveno	202,4917
Franco svizzero	1,6061
Dollaro canadese	1,4020
Dollaro australiano	1,5702
Dollaro neozelandese	1,9593
Rand sudafricano	6,1840

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2755

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Attilio Mazza», in S. Marinella

Con decreto ministeriale 27 gennaio 2000 la «Fondazione Attilio Mazza», con sede in S. Marinella (Roma), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 27 maggio 1997, n. rep. 126429/31255, a rogito del notaio Maurizio Misurale.

00A2680

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione domenicane di Santa Rosa da Lima, in Roma.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000, viene riconoscita la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione domenicane di Santa Rosa da Lima, con sede in Roma.

00A2736

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano, relative alla ditta Baxter S.p.a.

Con decreto n. 800.5/R.M.80/D78 del 25 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia della ditta Baxter S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, già a nome della società Laboratori Don Baxter S.p.a.:

Acqua per preparazioni iniettabili:

flacone vetro 50 ml, A.I.C. n. 030875 191;

flacone vetro 100 ml, A.I.C. n. 030875 203;

flacone vetro 250 ml, A.I.C. n. 030875 215;

flacone vetro 500 ml, A.I.C. n. 030875 227;

flacone vetro 1000 ml, A.I.C. n. 030875 239.

Elettrolitica reidratante:

«III» sacca 50 ml, A.I.C. n. 030881 015;

«III» sacca 100 ml, A.I.C. n. 030881 027;

«III» sacca 250 ml, A.I.C. n. 030881 039;

«III» sacca 500 ml, A.I.C. n. 030881 041;

«III» sacca 1000 ml, A.I.C. n. 030881 054;

«III» sacca 2000 ml, A.I.C. n. 030881 066;

«III» sacca 3000 ml, A.I.C. n. 030881 078;

«III» sacca 4000 ml, A.I.C. n. 030881 080;

«III» sacca 5000 ml, A.I.C. n. 030881 092;

«III» flacone vetro 50 ml, A.I.C. n. 030881 104;

«III» flacone vetro 100 ml, A.I.C. n. 030881 116;

«III» flacone vetro 250 ml, A.I.C. n. 030881 128;

«III» flacone vetro 500 ml, A.I.C. n. 030881 130;

«III» flacone vetro 1000 ml, A.I.C. n. 030881 142;

«III» 50 ml in sacca 100 ml, A.I.C. n. 030881 155;

«III» 100 ml in sacca 250 ml, A.I.C. n. 030881 193;

«III» 250 ml in sacca 500 ml, A.I.C. n. 030881 231.

Glucosio:

5% flacone vetro 50 ml, A.I.C. n. 030884 112;

5% flacone vetro 100 ml, A.I.C. n. 030884 124;

5% flacone vetro 250 ml, A.I.C. n. 030884 136;

5% flacone vetro 500 ml, A.I.C. n. 030884 148;

5% flacone vetro 1000 ml, A.I.C. n. 030884 151.

Ringer lattato:

sacca 50 ml, A.I.C. n. 030887 018;

sacca 100 ml, A.I.C. n. 030887 020;

sacca 250 ml, A.I.C. n. 030887 032;

sacca 500 ml, A.I.C. n. 030887 044;

sacca 1000 ml, A.I.C. n. 030887 057;

50 ml in sacca 100 ml, A.I.C. n. 030887 069;

flacone vetro 50 ml, A.I.C. n. 030887 071;

flacone vetro 100 ml, A.I.C. n. 030887 083;

flacone vetro 250 ml, A.I.C. n. 030887 095;

100 ml in sacca 250 ml, A.I.C. n. 030887 107;

flacone vetro 500 ml, A.I.C. n. 030887 119;

flacone vetro 1000 ml, A.I.C. n. 030887 121;

250 ml in sacca 500 ml, A.I.C. n. 030887 145.

Sodio cloruro:

0,9% flacone vetro 50 ml, 030888 085;

0,9% flacone vetro 100 ml, 030888 097;

0,9% flacone vetro 250 ml, 030888 109;

0,9% flacone vetro 500 ml, 030888 111;

0,9% flacone vetro 1000 ml, 030888 135.

00A2679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della deliberazione n. 28/99 adottata in data 26 novembre 1999 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza biologi.

Con decreto ministeriale n. 9PS/80429/BIO-L-6 del 21 febbraio 2000, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la deliberazione n. 28/99 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi, adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 novembre 1999, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di condono.

00A2583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia nazionale dell'olivo e dell'olio, in Spoleto

Con decreto ministeriale 29 novembre 1999 sono state approvate le modifiche statutarie presentate dall'Accademia nazionale dell'olivo e dell'olio con sede in Spoleto, Palazzo Ancaiani, piazza della Libertà n. 12.

00A2627

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Avviso concernente le modifiche apportate dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27, alla legge n. 454/1997 in materia di presentazione delle domande relative ai benefici di cui agli articoli 2 e 5.

In conseguenza della conversione del decreto-legge n. 484/1999 nella legge 28 febbraio 2000, n. 27, si comunica che le domande volte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 454/1997 possono essere presentate, nelle more del perfezionamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto Gestore, agli Istituti di cui all'art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996.

Si informa, altresì, che i decreti attuativi e la circolare esplicativa conseguenti alle modifiche apportate dalla citata legge n. 27/2000 alla legge n. 454/1997 verranno tempestivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

00A2626

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva in materia di pubblicità radiotelevisiva. Documento per la consultazione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'elaborazione dei regolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite sui mezzi televisivi e radiofonici di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, invita le emittenti radiofoniche e televisive, le concessionarie o agenzie di pubblicità, le associazioni rappresentative di emittenti radiofoniche e televisive, di concessionarie o agenzie di pubblicità e di consumatori, interessate all'oggetto della presente consultazione, a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in ordine agli elementi che potranno costituire oggetto dell'intervento regolamentare dell'Autorità.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre il 12 aprile 2000, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio affari giuridici e comunitari, centro direzionale isola B5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura «Consultazione pubblica in materia di pubblicità radiotelevisiva». Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: sagc@agcom.it

Le comunicazioni dovranno essere così strutturate:

1. Una breve descrizione dei messaggi pubblicitari abitualmente trasmessi (massimo cinque pagine);

2. Una breve descrizione dei principali problemi risultanti dalla normativa vigente in materia di interruzioni pubblicitarie (massimo dieci pagine);

3. Osservazioni in merito alle seguenti questioni (massimo trentacinque pagine):

a) modalità di inserimento dei messaggi pubblicitari durante le trasmissioni:

I. riconoscibilità e separazione del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma, con particolare riferimento ai fenomeni di split-screen, pubblicità virtuale, sovrimpressioni di marchi/logo, tele/radiopromozioni;

II. «tempo netto» o «tempo lordo» per il calcolo della durata delle trasmissioni;

b) limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero:

I. tipologie di messaggi pubblicitari che contribuiscono al raggiungimento dei limiti;

II. definizione di spot pubblicitario, spot di tele/radiovendita, finestre di tele/radiovendita, tele/radiopromozioni, altre forme di pubblicità;

c) pubblicità di determinati prodotti o servizi:

I. pubblicità di medicinali, alcolici e prodotti del tabacco;

II. messaggi pubblicitari rivolti ai minorenni;

III. pubblicità di servizi audiotex;

4. Ogni altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni pervenute, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il direttore del servizio affari giuridici e comunitari
MENSI

00A2681

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* .... L. **1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. **1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... L. **2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... L. **1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. **162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. **105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .... L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... L. **1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... L. **1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... L. **4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. **474.000**
Abbonamento semestrale .... L. **283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 5 8 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77